



# **INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO ENTI PUBBLICI E LOCALI**

**Martedì 8 luglio 2025  
dalle ore 13.00 alle ore 14.00**

**La salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027  
e le verifiche dell'Organo di Revisione**

Referente Gruppo di lavoro Enti Pubblici e Locali  
Antonella PUTRINO – *Commercialista in Torino*


# IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO E' COSTITUZIONALMENTE GARANTITO DALL'ART.81



EQUILIBRIO CHE GARANTISCE  
L'EROGAZIONE DELLE «PRESTAZIONI  
FONDAMENTALI»

GRUPPO DI LAVORO  
ENTI PUBBLICI E LOCALI

**IL BILANCIO DI PREVISIONE ,  
OLTRE AD ESSERE DELIBERATO IN PAREGGIO FINANZIARIO  
TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, IN TERMINI DI  
COMPETENZA FINANZIARIA,  
DEVE PREVEDERE**



## EQUILIBRIO DI **PARTE CORRENTE** DEL BILANCIO TUEL ART.162 COMMA 6

ENTRATE	SPESE
Titolo I	Spese correnti
Titolo II	Trasferimenti in c/capitale
Titolo III	Saldo negativo delle partite finanziarie
Contributi destinati al rimborso prestiti	Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti
Utilizzo avanzo di competenza di parte corrente	
TOTALE <span style="float: right;">A</span>	TOTALE <span style="float: right;">B</span>

**TOTALE SPESE (B) NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL TOTALE ENTRATE (A)**

## EQUILIBRIO DI **PARTE CAPITALE** DEL BILANCIO TUEL ART.162 COMMA 6

ENTRATE		SPESE	
Titolo IV	Entrate in c/capitale	Titolo II	Spese in c/capitale
Titolo V	Entrate da riduzione attività finanziarie	Titolo III	Spese per incremento attività finanziarie
Titolo VI	Entrate da accensione prestiti		
	Avanzo per investimenti		
	Fondo Pluriennale Vincolato per investimenti		
	TOTALE <b>A</b>		TOTALE <b>B</b>

**TOTALE SPESE (B) NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL TOTALE ENTRATE (A)**

gli enti si considerano **in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.**  
L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in  
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri  
**allegato al rendiconto della gestione previsto  
dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011**

## IL DM 1° AGOSTO 2019

HA INTRODOTTO TRE EQUILIBRI, CHE VENGONO AD ESSERE RAPPRESENTATI  
ALL'INTERNO DEL

«QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO»

DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO E ALL'INTERNO DEL PROSPETTO

«VERIFICA EQUILIBRI» – ALLEGATO 10

- W1- Equilibrio finale (o risultato di competenza)
- W2- Equilibrio di bilancio
- W3- Equilibrio complessivo

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI-SALDO DI COMPETENZA ANNO N

<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b>		<b>0,00</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>0,00</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>0,00</b>
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>		<b>0,00</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>0,00</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>0,00</b>

*Equilibri di bilancio*

## VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

RISULTA, PERTANTO, IMPORTANTE LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI E DEI VINCOLI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI EQUILIBRI

- W1
- W2
- W3

## VERIFICA RISPETTO DEGLI EQUILIBRI

Risultato di competenza (W1)

L'equilibrio di bilancio (W2)

L'equilibrio complessivo (W3)

INDICATORI DEGLI  
EQUILIBRI CHE  
DIPENDONO DALLA  
GESTIONE DEL  
BILANCIO

RAPPRESENTA GLI EFFETTI  
DELLA GESTIONE  
COMPLESSIVA  
DELL'ESERCIZIO E LA  
RELAZIONE CON IL  
RISULTATO DI  
AMMINISTRAZIONE

Commissione Arconet  
Riunione del 11/12/2019

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

### Art.193 TUEL

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'[articolo 162, comma 6](#).

### Art. 162. Principi del bilancio

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.  
*(comma così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)*

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

### Art.193 TUEL

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

### Art.193 TUEL

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Art.193 TUEL

RESPONSABILI  
DEI SERVIZI  
FINANZIARI



- Proiezione al 31.12 degli scostamenti tra previsioni ed accertamenti ed impegni
- Proiezione al 31.12 degli scostamenti tra previsioni di cassa e riscossioni e pagamenti
- Stato di aggiornamento sulle tempistiche previste per la realizzazione e finanziamento degli investimenti
- Aggiornamento su eventuali ricadute negative sul bilancio derivanti da coperture di perdite economico-patrimoniali di organismi partecipati
- Indicazioni su minori accertamenti di residui attivi
- Accrescimento di crediti inesigibili
- Dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio

# SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

## Art.193 TUEL



### TESTO UNICO ENTI LOCALI

#### CAPO III – Controlli Interni

**Art. 147 – Tipologia dei controlli interni** (articolo così sostituito dall'art.3, comma 1, lettera d) legge 213/2012

Gli Enti Locali individuano **nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa**

#### **STRUMENTI e METODOLOGIE**

per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile

**la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**

# SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

## Art.193 TUEL



Art. 147-quinquies.

Controllo sugli equilibri finanziari

[Articolo introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), L.213/2012]

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la **vigilanza dell'organo di revisione**, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

# SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

## Art.193 TUEL



Tale forma di controllo




Tiene conto delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio

# SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

## Art.193 TUEL



PRINCIPIO DI CONTINUITA'



Salvaguardia degli equilibri deve  
anche  
**GARANTIRE**  
la continuità dell'ente

ATTENZIONE ALLE ENTRATE E SPESE  
RICORRENTI E NON RICORRENTI



## ***VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE***

**GRUPPO DI LAVORO  
ENTI PUBBLICI E LOCALI**

## **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO** Art.193 TUEL

**L'ORGANO DI REVISIONE  
DEVE ESPRIMERE IL PROPRIO  
PARERE SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERA CONSILIARE**

**Il Regolamento di contabilità disciplina la periodicità e le  
procedure che l'ente deve adottare per tale adempimento**

**I responsabili dei servizi, il responsabile finanziario e la  
struttura operativa alla quale è affidato il controllo di  
gestione, formulano apposite relazioni**

## AI FINI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

### VERIFICHE DA EFFETTUARE: 8 punti fondamentali

- PROGRAMMAZIONE E ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
- PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA CASSA
- LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
- PROGRAMMAZIONE E CORRETTA GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
- DEBITI FUORI BILANCIO
- GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
- GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI AGLI ALTRI FONDI PREVISTI DALLA VIGENTE DISCIPLINA
- I RIFLESSI NEL BILANCIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

**VERIDICITA' E ATTENDIBILITA' DEL  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**  
(valore di sintesi della solidità  
finanziaria degli enti)

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Art.193 TUEL

### CONTROLLI DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

(documentazione di supporto)

- Relazione dei responsabili di settore sull'andamento generale delle entrate e delle spese
- Dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento
- Relazione da parte degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, sulla gestione e su possibili situazioni di squilibri economici
- Dichiarazione dei responsabili dei servizi e responsabile finanziario su mancate variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alle determinazioni effettuate in sede di approvazione del rendiconto
- Adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
- Prospetto aggiornato del rispetto di contenimento della spesa di personale
- Prospetto aggiornato degli equilibri di bilancio

## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Art.193 TUEL

### ATTESTAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

- Permanere degli equilibri di bilancio di competenza
- Permanere degli equilibri di cassa
- Mancate sostanziali variazioni della consistenza dei residui rispetto alle determinazioni effettuate in sede di approvazione del rendiconto
- Adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
- Rispetto dei limiti di spesa del personale (L.296/2006, commi 557 o 562 – D.L.78/2010)
- Non presenza di segnalazioni da parte degli uffici di debiti fuori bilancio
- Mancata segnalazione di probabili passività potenziali da finanziare
- Adeguatezza dei Fondi di accantonamento
- Mancata richiesta da parte di società e organismi partecipati di interventi di riequilibrio economico



**Sezione**

I

**GESTIONE FINANZIARIA**

Equilibri finanziari

Dati Accantonamenti

Dati Equilibri finanziari e Disavanzo

**Sezione**

II

Spesa per il personale

**Sezione**

III

Indebitamento

Dati Indebitamento

**Sezione**

IV

Previsioni di cassa

**Sezione**

V

Enti in dissesto

**Sezione**

VI

Organismi Partecipati

1. Il revisore ha segnalato criticità/anomalie in relazione alle seguenti fattispecie?



Tipologia	Non rilevata	Superata	Non superata
<i>mancata o erronea contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>sovrastima delle entrate</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>sottostima del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>sottostima degli altri accantonamenti</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>non corretta programmazione del personale</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>non corrette previsioni dei flussi di cassa</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>non corretta applicazione dell'eventuale disavanzo</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>altro</i>			

1.1. Nel caso di risposta "altro" indicare la tipologia di criticità riscontrata

## (Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)

### Articolo 1, commi 784-795

784. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni **partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea** secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Legge di Bilancio 2025-Legge 207/2024  
(Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)

2  
0  
2  
5

COMUNI, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE  
DOVRANNO REALIZZARE **UN SALDO DEL RENDICONTO  
NON NEGATIVO**  
TRA  
ENTRATE DI COMPETENZA FINANZIARIA DEL BILANCIO  
-SPESE DI COMPETENZA FINANZIARIA DEL BILANCIO  
+UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
(recupero del DISAVANZO)  
+FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
AL NETTO DELLE ENTRATE VINCOLATE E ACCANTONATE  
NON UTILIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO

-Risultato di  
competenza  
W1 positivo  
  
-Equilibrio di  
bilancio  
W2 positivo

Legge di Bilancio 2025-Legge 207/2024  
(Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)

2  
0  
2  
5

PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL  
2025 AL 2029  
**ISCRIZIONE NELLA MISSIONE 20  
DEL TITOLO I DELLA SPESA  
DI UN FONDO FINANZIATO CON  
RISORSE DI PARTE CORRENTE**

a fine esercizio

-gli enti in avanzo dovranno accantonare tali somme nel risultato di amministrazione, da destinare nell'esercizio successivo al finanziamento di investimenti, anche indiretti, con priorità rispetto alla formazione di un nuovo debito

-per gli enti in disavanzo le somme accantonate costituiscono economia e concorrono al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto in bilancio

N.B. SONO ESCLUSI DAL CONTRIBUTO GLI ENTI IN DISSESTO O IN PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

## (Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali)

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali:

**Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato nel sito dedicato al Pareggio di bilancio il testo del decreto del 4 marzo 2025** adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i **criteri** e le **modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica** previsto dall'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

comma 789 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025:

nel Bilancio di Previsione 2025/2027 il fondo è iscritto con variazione di bilancio di competenza del Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'emanazione del Decreto di riparto dei Fondi

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto sottolinea che il termine di **trenta giorni** previsti per l'iscrizione dell'accantonamento nel bilancio di previsione 2025-2027, attraverso apposita variazione di bilancio di competenza del Consiglio, (termine che il comma 789 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 stabiliva, con un'indicazione più generica, decorrere "dal riparto dei contributi alla finanza pubblica") **decorrerà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.**

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO Criteri e modalita' di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i comuni, le province e le citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea. (25A02396) **(GU Serie Generale n.93 del 22-04-2025)**

TERMINE ENTRO CUI I  
CONSIGLI DEI  
-COMUNI,  
-PROVINCE  
E  
-CITTA' METROPOLITANE  
dovevano procedere alla  
variazione di Bilancio per  
l'inserimento delle  
quote era il  
**22 MAGGIO 2025**

le somme assegnate a ciascun ente  
per gli anni dal 2025 al 2029  
dovevano obbligatoriamente essere inserite  
nella **MISSIONE 20**  
utilizzando il codice del piano dei conti,  
in parte spesa,  
**1.10.01.07.001**  
istituito con Decreto del 13 febbraio 2025  
(18° decreto correttivo- Fondo obiettivi di  
Finanza pubblica)

## Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sanzioni

792. Entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo.**

Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, **sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789.**

Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, **entro i successivi trenta giorni**, tali enti sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:

- a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo;
- b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788.

## IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA



Riguarda le previsioni di  
cassa trimestrali (con  
dati cumulativi)

Adempimento che  
doveva essere effettuato  
entro il

**28 febbraio**

Per gli Enti locali:

- Approvazione da parte dell'Organo  
esecutivo
- Invio all'organo di revisione
- Documento aggiornato da parte del  
responsabile finanziario

AD OGGI

VERIFICA SITUAZIONE AGGIORNATA AL II° TRIMESTRE 2025



**Ringraziando**  
per  
l'attenzione

**.....vi auguro buon lavoro**

**ANTONELLA PUTRINO  
REFERENTE  
GRUPPO DI LAVORO  
ENTI PUBBLICI E LOCALI**



[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](http://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)

[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](http://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)